

Services to be provided by the customer for deburring systems

The modules require the following utility connections:

Heavy current electrical supply

Pneumatics

Cooling medium

Industrial water

Gas (for TEM-machines)

It is assumed that the deburring system will be installed on a level surface.

Climbing and lifting devices

The customer shall provide the safety-checked climbing and lifting devices necessary for installation and operation to the Extrude Hone operation personal, free of charge for the intended use.

Technical availability

The technical availability for deburring systems is 95 %.

Documentation for deburring systems on data carrier

Included in the scope of supply is the standard documentation in the appropriate language for the country of use (operator's manual), together with the EU Certificate of Conformity and the manufacturer's declaration. This also applies to the visualization on the system control and the labelling of the system and tooling (use of Latin alphabet characters is assumed). (where applicable)

Spare and wear parts lists, as well as drawings for the system and tooling in the English language, are included.

The documentation for the deburring system comprises an operator manual, certificate of conformity, manufacturer's declaration, customer's data sheets, list of system spare and wear parts, tooling documentation, electrical circuit diagram, pneumatics drawings and pipe-work and general installation schematic.

In addition, there is one (1) file documenting the buy-in parts. An USB stick is also included. (for deburring systems)

The documentation for the tooling includes a description of how it is assembled, an assembly drawing in a pdf copy or equivalent and a maintenance schedule.

For countries outside Europe, which do not use Latin alphabet characters, the documentation, visualization and labelling is in the German or English language. Other languages are possible. If requested, we would be pleased to quote a price for these after checking the technical feasibility.

Test and prove-out of tooling

If not agreed differently during negotiation and defined by quotation at latest halfway through the confirmed delivery period the customer will provide free delivery of approximately 50 work pieces to drawing specification, in order to prove-out the tools prior to shipping the equipment.

In the event that, through no fault of Extrude Hone GmbH, there are delays in making the work pieces available, we reserve the right to deliver the tooling, 4 weeks after notification of readiness, to ship untested and to invoice for it. In this case we would be pleased to provide our personnel at extra cost for subsequent commissioning and setup of the tooling.

Preparation of 3D models:

For the purpose of calculating the fixture price (where necessary in the case of TEM), and in order to design the fixture we make the assumption that we will receive the tooling drawing as a 3D model in STEP or IGES format. This 3D model must show the work-piece in the work process before it is consigned to the surface finishing process.

In the event that we receive the drawing only in 2D, in hard copy or in DXF format, the supplementary costs for the formatting in 3D will be added to the fixture price.

Drawing specifications must be current and must be in the German or English language. Furthermore, an index must be appended.

Any additional comments, symbols, etc. on the drawing will not be considered if they are not mentioned separately in the quotation.

The drawing (for the work process prior to the corresponding EH process) must contain all dimensions and measurements.

We require this binding work-piece drawing (with the order) at the latest 5 working days after placement of order (if not otherwise agreed) in the format specified above in order to be able to start the design of the complete fixture. In the event that the drawings are provided to us at a later time, EH reserves the right to reschedule the delivery date accordingly, with imposition of the agreed sanctions as applicable.

EH requires the complete work-piece drawings for the respective work process (as 3D model) in the format specified above and a corresponding drawing either as 2D data file in DXF, DWG, pdf, tif or in hard copy.

Process-typical discolorations

Process-typical discolorations (ECM, CP and TEM) can arise in consequence of the material and liquids that are used in the machining and pre- and post-treatment and must be accepted unless otherwise agreed within the framework of the quotation or purchase order.

Pre- and post-treatment of any kind (prior to the deburring process) can affect the quality of the deburring process and must be checked separately for each individual case.

Unloading / Set-up

Unloading and set-up will be carried out by the customer.

Directives and regulations

Our machines are in compliance with the applicable EU Machinery Directives. They carry the CE symbol and are in accordance with accident prevention regulations, VDE, VDI and EMC requirements.

Disclaimer

Statements in relation to technical design data and prices remain non-binding until all queries have been fully and finally clarified.

We reserve the right to change the scope of supply in regard to the quoted design or manufacture should the changes bring technical improvement.

It may be necessary to include any additional costs which are incurred in meeting the customer's technical specifications.

Warranty period for ECM tooling

Extrude Hone GmbH warrants the principal components of the supplied ECM tooling for 12 months after delivery for multi-shift operation. However, the warranty ends at latest 15 months after delivery in the event that commissioning of the tooling is delayed for reasons not attributable to the supplier.

Consumables and wear parts are excluded from the warranty.

Warranty period for deburring systems

Extrude Hone GmbH warrants the delivered components for a period of 24 months for single shift operation or 12 months for multi-shift operation. However, the warranty ends at latest 15 months or 27 months after delivery, in the event that commissioning of the deburring system is delayed for reasons not attributable to the supplier.

Consumables and wear parts are excluded from the warranty. The warranty period starts when the system has been installed and is ready for operation.

Acceptance

The purchaser must provide the supplier, free of charge and in due time, with all of the preparatory measures required for carrying out the acceptance tests, provided that these are required for the acceptance tests and are not already covered within the scope of supply. In the event that the purchaser does not fulfil his obligations or impedes in some other way the execution of the acceptance tests, the tests are considered to be successfully completed on the date for the acceptance tests given in the manufacturer's notification.

The work is accepted,

a) when the acceptance tests have been successfully carried out, or

b) when the buyer has received the notification in writing that the work has been completed, provided that it corresponds to the contractual provisions in regard to the acceptance. However, this applies only in those cases in which the parties have not agreed to the carrying out of acceptance tests.

Small defects that have no impact on the performance of the work carried out by Extrude Hone are no reasons for rejecting the acceptance.

The purchaser is not entitled to use the work or any part of it prior to acceptance. Otherwise, the work is considered accepted by him, with the proviso that no written consent from the manufacturer existed. The manufacturer is then no longer obligated to carry out the acceptance tests. The warrantee period begins with acceptance of the work. When requested in writing, the purchaser shall issue a certificate confirming the date of acceptance of the work. However, should the purchaser not issue such a certificate, this does not compromise the acceptance.

Payment terms for deburring systems

Deposit for:

40 % of total contract price, payable within 14 days of issuing the order acknowledgement and deposit invoice, strictly net.

If the down payment will not be received 14 days after sending the down payment bill, the delivery date will respectively postponed.

Progress invoice for:

30 % of total contract price, payable after written design approval by customer

20 % of total contract price, payable within 14 days of completed pre-acceptance in our factory, strictly net, or at latest 4 weeks after notification of readiness for the pre-acceptance, in the event of any delay to the pre-acceptance for reasons not attributable to the supplier.

10 % of the total contract price, payable within 14 days of the successful commissioning/final acceptance in the customer's factory, strictly net, or at latest 4 weeks after delivery to the customer's premises, in the event of any delay to the final acceptance for reasons not attributable to the supplier.

The delivered items remain the property of the manufacturer until payment in full has been received.

All payments are net.

Payment terms for tooling

40 % of total contract price, payable within 14 days of issuing the order acknowledgement and deposit invoice, strictly net.

If the down payment will not be received 14 days after sending the down payment bill, the delivery date will respectively postponed.

30 % of total contract price, payable after written design approval by customer

30 % of total contract price, payable within 14 days with delivery, strictly net, or at latest 4 weeks after notification of readiness to ship, in the event of any delay to the delivery for reasons not attributable to the supplier.

The delivered items remain the property of the manufacturer until payment in full has been received.

Delivery time

An exact delivery date we will tell you upon receipt of the official order and clarification of all technical details in our order confirmation.

Delay

Extrude Hone does not accept any penalties on delayed delivery unless defined otherwise in a special contractual agreement.

Terms for delivery

Unless otherwise specifically stated in the quotation, the delivery is FCA to the nominated shipping address (Incoterms 2020), inclusive of packaging but excluding transportation insurance.

General terms and conditions

Unless otherwise agreed, the enclosed "ORGALIM S 2022 general conditions for the supply of mechanical, electrical and electronic products" (October 2022), including the appendix sheet shall apply. The contract is subject to the laws of Germany. Recourse to the Viennese UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded.

The General Terms takes precedence over the Orgalim.

Prices

The prices are strictly net but do not include any applicable VAT.

Our prices are valid for 1 (one) month. After this time our quotation is subject to review.

Export control

It is agreed that the legally binding conclusion of this contract is subject to the suspensive condition that BAFA grants the necessary approvals for the sale, delivery, transfer or export of the specified goods/technologies.

If the necessary export or transfer licenses or other releases are not issued by the responsible authorities or are not issued in a timely manner, or if there are other obstacles due to the customs regulations that we as exporter or shipper or our suppliers have to comply with; If foreign trade and embargo regulations contravene the fulfillment of the contract or delivery, we are entitled to withdraw from the contract or from the individual delivery or service obligation.

The customer undertakes to recognize and comply with the European and relevant national export control regulations and embargo regulations and not to sell, export, re-export the delivered goods directly or indirectly to persons, companies, institutions, organizations or to countries, to deliver, pass on or otherwise make accessible if this violates European or national export regulations or embargo regulations.

CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI MECCANICI, ELETTRICI ED ELETTRONICI

Bruxelles, ottobre 2022

Esclusione di responsabilità:

TRADUZIONE delle condizioni Orgalim S 2022, le "CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI MECCANICI, ELETTRICI ED ELETTRONICI", pubblicate da Orgalim nell'ottobre 2022. In caso di utilizzo della presente traduzione, farà fede l'allegata versione inglese delle presenti condizioni. Pertanto, in caso di ambiguità o dubbi sul significato di una determinata parte o paragrafo o di differenze con il testo inglese, sarà determinante il testo inglese.

PREAMBOLO

1. Le presenti Condizioni Generali si applicano previo accordo delle parti. Qualsiasi modifica o deviazione da esse deve essere concordata Per Iscritto.

DEFINIZIONI

2. Nelle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il significato qui di seguito assegnato:
 - « **Contratto** » : l'accordo scritto tra le parti relativo alla fornitura del Prodotto e tutte le appendici, comprese le modifiche e le aggiunte a tali documenti concordate Per Iscritto;
 - « **Grave Negligenza** » : l'omissione deliberata o sconsiderata di prestare la cura che è ovviamente richiesta dalle circostanze per evitare gravi conseguenze per l'altra parte;
 - « **Per Iscritto** » : comunicazione tramite documento firmato da entrambe le parti o tramite lettera, posta elettronica, fax e altri mezzi concordati dalle parti;
 - « **il Prodotto** » : l'oggetto o gli oggetti da fornire ai sensi del Contratto, compresi il software e la documentazione;
 - « **Prezzo del Contratto** » : il prezzo concordato, che sarà un prezzo fisso o, nel caso in cui le parti abbiano specificamente concordato una clausola di revisione del prezzo, il prezzo rivisto.

INFORMAZIONI/ISTRUZIONI SUL PRODOTTO

3. Tutte le informazioni e i dati contenuti nella documentazione generale sul prodotto e nei listini prezzi, indipendentemente dalla loro forma, saranno vincolanti solo nella misura in cui siano stati espressamente inclusi Per Iscritto nel Contratto.
4. Il Fornitore dovrà trasmettere gratuitamente, entro e non oltre la data di consegna, le informazioni e i disegni necessari per consentire all'Acquirente di installare, mettere in funzione, adoperare e mantenere il Prodotto.

Tali informazioni e disegni saranno forniti in formato cartaceo e anche in formato elettronico. Il Fornitore non è tenuto a fornire disegni di fabbricazione del Prodotto o di parti di ricambio.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA

5. Tutti i diritti di proprietà intellettuale sul Prodotto, compreso qualsiasi software incorporato, e su qualsiasi informazione tecnica relativa al Prodotto, spettano al Fornitore oppure, ove opportuno, a una terza parte che abbia autorizzato il Fornitore a sublicenziare tali diritti. Fatte salve le limitazioni eventualmente concordate tra il terzo e il Fornitore, l'Acquirente acquisirà il diritto non esclusivo, perpetuo e trasferibile di utilizzare tali diritti di proprietà intellettuale, ma limitatamente alla misura richiesta dallo scopo del Contratto. Il Fornitore non è tenuto a fornire all'Acquirente il codice sorgente o gli aggiornamenti di qualsiasi software incorporato.

La presente clausola si applica anche quando il Prodotto e/o il software sono stati sviluppati specificamente per l'Acquirente, salvo diverso accordo scritto.

6. Le informazioni tecniche, commerciali e finanziarie e le informazioni dichiarate riservate o che per loro natura devono essere considerate riservate, divulgate Per Iscritto o oralmente da una parte all'altra, saranno trattate in modo riservato. Pertanto, le informazioni non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per cui sono state fornite, senza il consenso della parte che le ha divulgate Per Iscritto. Senza il consenso della parte che le ha divulgate Per Iscritto, non potranno essere trasmesse, comunicate o altrimenti divulgate a terzi.

PROVE DI COLLAUDO

7. Le prove di collaudo previste dal Contratto, se non diversamente concordato, saranno eseguite nel luogo di produzione durante il normale orario di lavoro.

Se il Contratto non specifica i requisiti tecnici, le prove saranno eseguite in conformità alla prassi generale del settore industriale interessato nel paese di produzione.

8. Il Fornitore comunicherà Per Iscritto all'Acquirente le prove di collaudo in tempo utile per consentire all'Acquirente di essere rappresentato ai test. Se l'Acquirente non è rappresentato, la relazione di collaudo sarà inviata all'Acquirente che l'accetterà come accurata.
9. Se le prove di collaudo mostrano che il Prodotto non è conforme al Contratto, il Fornitore dovrà porre rimedio senza indugio a qualsiasi carenza per garantire che il Prodotto sia conforme al Contratto. Su richiesta dell'Acquirente, verranno quindi eseguite nuove prove, a meno che la carenza non sia irrilevante.
10. Il Fornitore si fa carico di tutte le spese per le prove di collaudo effettuate nel luogo di produzione. L'Acquirente dovrà tuttavia sostenere tutte le spese di viaggio e di soggiorno dei suoi rappresentanti in relazione a tali prove.

CONSEGNA. PASSAGGIO DEL RISCHIO

11. I termini commerciali di consegna convenuti devono essere interpretati in conformità agli INCOTERMS® in vigore al momento della formazione del Contratto.

Se non è stato specificamente concordato alcun termine commerciale, la consegna avverrà in Porto Franco (FCA) nel luogo di produzione del Prodotto.

Se, in caso di consegna in Porto Franco, il Fornitore, su richiesta dell'Acquirente, si impegna a spedire il Prodotto a destinazione, il rischio passerà comunque all'Acquirente non appena il Prodotto sarà consegnato al primo vettore.

Non è ammessa la consegna parziale, salvo diverso accordo scritto.

TEMPO DI CONSEGNA. RITARDO

12. Se le parti, invece di specificare la data di consegna, hanno specificato un periodo di tempo entro il quale deve avvenire la consegna, tale periodo inizierà a decorrere dal momento in cui il Contratto viene stipulato e sono state soddisfatte tutte le condizioni preliminari concordate dall'Acquirente, quali le formalità ufficiali, i pagamenti dovuti alla formazione del Contratto e le garanzie.
13. Se il Fornitore prevede di non essere in grado di consegnare il Prodotto nel termine convenuto, dovrà immediatamente comunicarlo Per Iscritto all'Acquirente, indicandone il motivo e, se possibile, la data prevista per la consegna.

Se il Fornitore non fornisce tale preavviso, l'Acquirente avrà diritto a un risarcimento per i costi aggiuntivi che ha sostenuto e che avrebbe potuto evitare se avesse ricevuto tale preavviso.
14. Se il ritardo nella consegna è causato da una qualsiasi delle circostanze menzionate nella Clausola 46, da un atto o da

un'omissione da parte dell'Acquirente, compresa la sospensione ai sensi delle Clausole 22 e 49, o da qualsiasi altra circostanza imputabile all'Acquirente, il Fornitore avrà il diritto di prorogare il termine di consegna per un periodo necessario in considerazione di tutte le circostanze del caso. Questa disposizione si applica indipendentemente dal fatto che il motivo del ritardo si verifichi prima o dopo il termine di consegna concordato.

15. Se il Prodotto non viene consegnato nel termine previsto, l'Acquirente avrà diritto alla liquidazione dei danni a partire dalla data in cui la consegna avrebbe dovuto avvenire.

I danni liquidati saranno pagabili a un tasso dello 0,5% del Prezzo del Contratto per ogni settimana di ritardo iniziata. La liquidazione dei danni non potrà superare il 7,5% del Prezzo del Contratto.

Se il ritardo riguarda solo una parte del Prodotto, la liquidazione dei danni sarà calcolata sulla parte del Prezzo del Contratto attribuibile alla parte del Prodotto che, a causa del ritardo, non può essere utilizzata come convenuto dalle parti.

La liquidazione dei danni sarà dovuta su richiesta scritta dell'Acquirente, ma non prima che la consegna sia stata completata o che il Contratto sia stato risolto ai sensi della Clausola 16.

L'Acquirente perderà il diritto alla liquidazione dei danni se non avrà presentato una richiesta scritta per tali danni entro sei mesi dal momento in cui la consegna avrebbe dovuto avere luogo.

16. Se il ritardo nella consegna è tale che l'Acquirente ha diritto alla massima liquidazione dei danni ai sensi della Clausola 15 e se il Prodotto non è ancora stato consegnato, l'Acquirente può richiedere Per Iscritto la consegna entro un termine ultimo ragionevole che non sarà inferiore a una settimana.

Se il Fornitore non effettua la consegna entro tale termine finale e ciò non è dovuto a circostanze imputabili all'Acquirente, allora l'Acquirente può, mediante comunicazione scritta al Fornitore, risolvere il Contratto in relazione alla parte del Prodotto che, a causa della mancata consegna da parte del Fornitore, non può essere utilizzata come convenuto dalle parti.

Se l'Acquirente risolve il Contratto, avrà diritto a un risarcimento per la perdita subita a causa del ritardo del Fornitore, comprese le perdite indirette e consequenziali. L'indennizzo totale, compresi i danni liquidati che sono dovuti ai sensi della Clausola 15, non supererà il 15% della parte del Prezzo del Contratto che è attribuibile alla parte del Prodotto in relazione alla quale il Contratto è risolto.

L'Acquirente avrà inoltre il diritto di risolvere il Contratto mediante preavviso scritto al Fornitore, qualora risulti evidente dalle circostanze che si verificherà un ritardo nella consegna che, ai sensi della Clausola 15, darebbe diritto all'Acquirente al massimo dei danni liquidati. In caso di risoluzione per questo motivo, l'Acquirente avrà diritto alla massima liquidazione dei danni e al risarcimento ai sensi del terzo paragrafo della presente clausola.

17. La liquidazione dei danni ai sensi della Clausola 15 e la risoluzione del Contratto con risarcimento limitato ai sensi della Clausola 16 saranno gli unici rimedi a disposizione dell'Acquirente in caso di ritardo da parte del Fornitore. Tutte le altre richieste di risarcimento nei confronti del Fornitore basate su tale ritardo saranno escluse, tranne nel caso in cui il Fornitore si sia reso colpevole di Grave Negligenza.

18. Se l'Acquirente prevede di non poter accettare la consegna del Prodotto al momento del recapito, dovrà immediatamente comunicarlo Per Iscritto al Fornitore, indicandone il motivo e, se possibile, l'ora in cui sarà in grado di accettare la consegna.

Se l'Acquirente non accetta la consegna al momento del recapito per un motivo non imputabile al Fornitore, dovrà comunque pagare la parte del Prezzo del Contratto che diventa esigibile al momento della consegna, come se la consegna fosse avvenuta al momento del recapito. Il Fornitore provvederà al deposito del Prodotto a rischio e spese dell'Acquirente. Il Fornitore dovrà inoltre, se l'Acquirente lo richiede, assicurare il Prodotto a spese dell'Acquirente.

19. A meno che la mancata accettazione della consegna da parte dell'Acquirente non sia dovuta a una delle circostanze menzionate nella Clausola 46, il Fornitore può richiedere all'Acquirente, mediante preavviso scritto, di accettare la consegna entro un termine ultimo ragionevole.

Se, per un motivo non imputabile al Fornitore e non dovuto a una delle circostanze di cui alla Clausola 46, l'Acquirente non accetta la consegna entro tale termine, il Fornitore potrà, con preavviso scritto, risolvere il Contratto in tutto o in parte. Il Fornitore avrà quindi diritto a un risarcimento per la perdita subita a causa dell'inadempimento dell'Acquirente, comprese le perdite consequenziali e indirette. Il risarcimento non potrà superare la parte del Prezzo del Contratto attribuibile alla parte del Prodotto per la quale il Contratto viene risolto.

PAGAMENTO

20. Il pagamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data della fattura.

Se non diversamente concordato, il Prezzo del Contratto sarà fatturato per un terzo alla formazione del Contratto e per la restante parte alla consegna del Prodotto.

21. Qualunque sia il mezzo di pagamento utilizzato, il pagamento non sarà considerato effettuato prima che l'importo dovuto sia stato irrevocabilmente accreditato sul conto del Fornitore.

22. Se l'Acquirente non paga entro la data stabilita, il Fornitore avrà diritto agli interessi a decorrere dal giorno in cui il pagamento era dovuto e al risarcimento dei costi di recupero. Il tasso di interesse sarà quello concordato tra le parti o altrimenti pari a 8 punti percentuali sopra il tasso di interesse della Banca Centrale Europea per le operazioni di rifinanziamento principale (MRO). Il risarcimento per i costi di recupero sarà pari all'1% dell'importo per il quale sono dovuti gli interessi di mora.

In caso di ritardo nel pagamento o nel caso in cui l'Acquirente non fornisca la garanzia concordata entro la data stabilita, il Fornitore può, dopo averne dato comunicazione scritta all'Acquirente, sospendere l'esecuzione del Contratto fino al ricevimento del pagamento o, se del caso, fino a quando l'Acquirente non fornisca la garanzia concordata.

Se l'Acquirente non ha pagato l'importo dovuto entro tre mesi, il Fornitore avrà il diritto di risolvere il Contratto mediante preavviso scritto all'Acquirente e, oltre agli interessi e al risarcimento per i costi di recupero ai sensi della presente clausola, di richiedere il risarcimento dei costi e delle perdite subite, compresa la perdita indiretta e consequenziale.

RISERVA DI PROPRIETÀ

23. Il Prodotto rimarrà di proprietà del Fornitore fino al suo completo pagamento, nella misura in cui tale riserva di proprietà sia valida ai sensi della legge applicabile.

L'Acquirente, su richiesta del Fornitore, lo assisterà nell'adozione di qualsiasi misura necessaria a tutelare la proprietà del Fornitore sul Prodotto.

La riserva di proprietà non pregiudica il passaggio del rischio ai sensi della Clausola 11.

RESPONSABILITÀ PER DIFETTI

24. Il Prodotto dovrà essere conforme al Contratto. Ai sensi delle disposizioni della presente clausola e delle Clausole 25-44, il Fornitore dovrà porre rimedio a qualsiasi difetto o non conformità del Prodotto (di seguito denominato difetto) derivante da progettazione, materiali o lavorazione difettosi.

25. Il Fornitore non sarà responsabile per i difetti derivanti da un progetto, da materiali o da metodi di produzione forniti, stipulati o specificati dall'Acquirente.
26. Il Fornitore sarà responsabile solo per i difetti che si manifestano nelle condizioni di funzionamento previste dal Contratto e nell'uso corretto del Prodotto.
27. Il Fornitore non è responsabile per i difetti causati da circostanze che si verificano dopo che il rischio è passato all'Acquirente, ad esempio difetti dovuti a installazione, manutenzione o riparazione errate o difettose, o a qualsiasi alterazione, effettuata dall'Acquirente o da terzi per conto dell'Acquirente. Il Fornitore non sarà responsabile né per la normale usura né per il deterioramento.
28. La responsabilità del Fornitore sarà limitata ai difetti che si manifestano entro il periodo di un anno dalla consegna. Se l'uso del Prodotto eccede quello concordato, tale periodo sarà ridotto in proporzione.
29. Quando un difetto di una parte del Prodotto è stato sanato, il Fornitore sarà responsabile per i difetti della parte riparata o della parte sostituita agli stessi termini e condizioni applicabili al Prodotto originale per un periodo di un anno. Per le restanti parti del Prodotto, il periodo di cui alla Clausola 28 sarà prorogato solo per un periodo pari a quello durante il quale e nella misura in cui il Prodotto non ha potuto essere utilizzato a causa del difetto.

Il Fornitore non sarà responsabile per i difetti di qualsiasi parte del Prodotto per più di un anno dalla fine del periodo di responsabilità di cui alla Clausola 28 o dalla fine di qualsiasi altro periodo di responsabilità concordato dalle parti.

30. L'Acquirente dovrà notificare Per Iscritto al Fornitore, senza indebito ritardo, qualsiasi difetto riscontrato. Il preavviso dovrà contenere una descrizione del difetto. Tale preavviso non dovrà in alcun caso essere effettuato oltre due settimane dopo la scadenza del periodo indicato nella Clausola 28 o del/i periodo/i esteso/i ai sensi della Clausola 29, ove applicabile.

Se l'Acquirente omette di notificare Per Iscritto al Fornitore un difetto entro i termini stabiliti nel primo paragrafo della presente clausola, perderà il diritto di far riparare il difetto e qualsiasi altro diritto relativo al difetto.

Se il difetto è tale da poter causare un danno, l'Acquirente dovrà immediatamente notificarlo Per Iscritto al Fornitore. L'Acquirente si assume il rischio di danni al Prodotto derivanti dal mancato preavviso. L'Acquirente dovrà adottare misure ragionevoli per ridurre al minimo i danni e, a tale riguardo, dovrà attenersi alle istruzioni del Fornitore.

31. Dopo aver ricevuto il preavviso ai sensi della Clausola 30, il Fornitore dovrà, a proprie spese, porre rimedio al difetto senza ritardi ingiustificati, come stabilito nelle Clausole 24-44. Il periodo per l'intervento di riparazione sarà scelto in modo da non interferire inutilmente con le attività dell'Acquirente.

Il lavoro di riparazione sarà effettuato nel luogo in cui si trova il Prodotto, a meno che il Fornitore non ritenga più opportuno che il Prodotto sia inviato a lui o a una destinazione da lui specificata.

Se il difetto può essere eliminato con la sostituzione o la riparazione di una parte difettosa e se lo smontaggio e il reinserimento della parte non richiedono conoscenze particolari, il Fornitore può chiedere che la parte difettosa venga inviata a lui o a una destinazione da lui indicata. In tal caso, il Fornitore avrà adempiuto ai suoi obblighi in relazione al difetto quando avrà consegnato all'Acquirente una parte debitamente riparata o una parte in sostituzione.

32. L'Acquirente dovrà fornire l'accesso al Prodotto a proprie spese e provvedere a qualsiasi intervento su apparecchiature diverse dal Prodotto, nella misura in cui ciò sia necessario per rimediare al difetto.
33. Se non diversamente concordato, il trasporto necessario del Prodotto o di parti di esso da e verso il Fornitore in relazione alla riparazione dei difetti per i quali il Fornitore è responsabile sarà a rischio e a spese del Fornitore. L'Acquirente dovrà seguire le istruzioni del Fornitore in merito a tale trasporto.
34. Se non diversamente concordato, l'Acquirente si farà carico di tutti i costi aggiuntivi che il Fornitore dovrà sostenere per rimediare al difetto derivanti dal fatto che il Prodotto si trova in un luogo diverso da quello specificato nel Contratto per la messa in servizio del Prodotto o, se non specificato, dal luogo di consegna.
35. Le parti difettose sostituite saranno messe a disposizione del Fornitore e saranno di sua proprietà.
36. Se l'Acquirente ha dato il preavviso di cui alla Clausola 30 e non è stato riscontrato alcun difetto per il quale il Fornitore è responsabile, il Fornitore avrà diritto a un risarcimento per i costi sostenuti a causa del preavviso.
37. Se il Fornitore non adempie ai propri obblighi ai sensi della Clausola 31 o 43, l'Acquirente può fissare, con preavviso scritto, un termine ultimo ragionevole per il completamento degli obblighi del Fornitore, che non dovrà essere inferiore a una settimana.

Se il Fornitore non adempie ai suoi obblighi entro tale termine finale, l'Acquirente può intraprendere egli stesso o

impiegare un terzo per intraprendere i necessari lavori di riparazione a rischio e spese del Fornitore, a condizione che l'Acquirente o il terzo li eseguano a regola d'arte.

Nel caso in cui l'Acquirente o un terzo abbia intrapreso con successo un'opera di riparazione, il rimborso da parte del Fornitore dei costi ragionevoli sostenuti dall'Acquirente costituirà una liquidazione completa delle responsabilità del Fornitore per il suddetto difetto.

38. Se il difetto non è stato risolto con successo, come previsto dalla Clausola 37,

a) l'Acquirente avrà diritto a una riduzione del Prezzo del Contratto in proporzione al valore ridotto del Prodotto, a condizione che in nessun caso tale riduzione superi il 15% del Prezzo del Contratto, oppure,

b) se il difetto è così sostanziale da privare significativamente l'Acquirente del beneficio del Contratto per quanto riguarda il Prodotto o una parte sostanziale di esso, l'Acquirente può risolvere il Contratto mediante preavviso scritto al Fornitore in relazione alla parte del Prodotto che, a causa del difetto, non può essere utilizzata come concordato dalle parti. L'Acquirente avrà quindi diritto al risarcimento di qualsiasi perdita, comprese quelle consequenziali e indirette, fino a un massimo del 15% della parte del Prezzo del Contratto attribuibile alla parte del Prodotto per la quale il Contratto è stato risolto.

39. Salvo quanto stabilito nelle Clausole 24-38, il Fornitore non sarà responsabile per i difetti. Di conseguenza, il Fornitore non sarà responsabile per qualsiasi altra perdita che il difetto possa causare, compresa la perdita di produzione, il mancato profitto e altre perdite indirette. Questa limitazione della responsabilità del Fornitore non si applica se egli si è reso colpevole di Grave Negligenza.

RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

40. Se non diversamente concordato, il Fornitore, ai sensi della presente clausola e delle clausole 41-44, sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente qualora il Prodotto violi brevetti, diritti d'autore o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale di terzi nel paese dell'Acquirente. In tal caso, il Fornitore terrà indenne l'Acquirente da eventuali reclami di terzi, a condizione che tali reclami siano confermati da una sentenza definitiva o da una transazione approvata dal Fornitore. Il Fornitore non sarà tuttavia responsabile per la perdita di produzione, il mancato profitto, la perdita di

utilizzo e la perdita di contratti dell'Acquirente, a meno che il Fornitore non si sia reso colpevole di Grave Negligenza.

41. Il Fornitore non sarà responsabile per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale derivanti:

- dall'utilizzo del Prodotto in un luogo diverso dal paese dell'Acquirente;
- dall'utilizzo del Prodotto in modo diverso da quello concordato o in un modo che il Fornitore non poteva prevedere;
- dall'utilizzo del Prodotto insieme ad apparecchiature o software non forniti dal Fornitore, oppure
- da un design o una costruzione stipulati o specificati dall'Acquirente.

42. Il Fornitore sarà responsabile solo se l'Acquirente notificherà senza indugio Per Iscritto al Fornitore qualsiasi reclamo di cui alla Clausola 40 e consentirà al Fornitore di decidere come trattare il reclamo.

La difesa contro i reclami di cui alla Clausola 40 sarà a carico del Fornitore. Il Fornitore è tenuto a risarcire l'Acquirente per qualsiasi importo che quest'ultimo sia obbligato a pagare in virtù di una sentenza definitiva o di una transazione approvata dal Fornitore.

43. La violazione dei diritti di proprietà intellettuale sarà sanata, a discrezione del Fornitore:

- offrendo all'Acquirente il diritto di utilizzare il Prodotto,
- adeguando il Prodotto in modo che la violazione cessi, o
- sostituendo il Prodotto con un altro prodotto che possa essere utilizzato senza violare i diritti di proprietà intellettuale applicabili.

44. Se il Fornitore non pone rimedio alla violazione in conformità alla Clausola 43 senza ritardi ingiustificati, si applicheranno le Clausole 37, 38 e 39.

RIPARTIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER I DANNI CAUSATI DAL PRODOTTO

45. Il Fornitore non sarà responsabile di eventuali danni alla proprietà causati dal Prodotto dopo la sua consegna e mentre è in possesso dell'Acquirente. Il Fornitore non sarà inoltre responsabile per eventuali danni a prodotti fabbricati dall'Acquirente o a prodotti di cui i prodotti dell'Acquirente fanno parte.

Se il Fornitore incorre in responsabilità nei confronti di terzi per tali danni alla proprietà come descritto nel paragrafo

precedente, l'Acquirente dovrà risarcire, difendere e tenere indenne il Fornitore.

Se una richiesta di risarcimento danni come descritto in questa clausola viene presentata da un terzo contro una delle parti, quest'ultima dovrà immediatamente informare l'altra parte Per Iscritto.

Il Fornitore e l'Acquirente saranno reciprocamente obbligati a essere convocati presso il tribunale o il tribunale arbitrale che esamina le richieste di risarcimento danni presentate contro una di esse sulla base di un danno presumibilmente causato dal Prodotto. La responsabilità tra il Fornitore e l'Acquirente sarà comunque regolata in conformità alla Clausola 51.

La limitazione della responsabilità del Fornitore di cui al primo paragrafo della presente clausola non si applica qualora il Fornitore si sia reso colpevole di Grave Negligenza.

CAUSA DI FORZA MAGGIORE

46. Ciascuna delle parti avrà il diritto di sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto nella misura in cui tale adempimento sia impedito o reso irragionevolmente oneroso da cause di forza maggiore, intendendo con ciò una qualsiasi delle seguenti circostanze: controversie industriali e qualsiasi circostanza al di fuori del controllo delle parti, quali incendi, guerre, mobilitazioni militari estese, insurrezioni, requisizioni, sequestri, embargo, restrizioni nell'uso del potere, restrizioni valutarie e all'importazione o all'esportazione, epidemie, disastri naturali, eventi naturali estremi, atti terroristici e difetti o ritardi nelle consegne da parte dei subappaltatori causati da una qualsiasi delle circostanze di cui alla presente clausola.

Una circostanza di cui alla presente clausola, che si verifichi prima o dopo la formazione del Contratto, darà diritto alla sospensione solo se il suo effetto sull'esecuzione del Contratto non poteva essere previsto al momento della formazione del Contratto.

47. La parte che sostiene di essere colpita da causa di forza maggiore dovrà notificare senza indugio all'altra parte Per Iscritto l'insorgenza e la cessazione di tale circostanza. Se

una parte non trasmette tale preavviso, l'altra parte avrà diritto a un risarcimento per i costi aggiuntivi che ha sostenuto e che avrebbe potuto evitare se avesse ricevuto tale preavviso.

Se la causa di forza maggiore impedisce all'Acquirente di adempiere ai propri obblighi, egli dovrà risarcire il Fornitore per i costi che quest'ultimo sostiene per conservare, mettere in sicurezza e proteggere il Prodotto ed evitare interferenze irragionevoli con le sue altre attività.

48. Indipendentemente da quanto altrimenti previsto dalle presenti Condizioni Generali, ciascuna delle parti avrà il diritto di risolvere il Contratto mediante comunicazione scritta all'altra parte se l'esecuzione del Contratto è sospesa ai sensi della Clausola 46 per più di sei mesi.

INADEMPIMENTO ANTICIPATO

49. Ciascuna parte avrà il diritto di sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto, qualora risulti evidente dalle circostanze che l'altra parte non intende adempiere ai propri impegni. La parte che sospende l'esecuzione del Contratto dovrà immediatamente notificarlo Per Iscritto all'altra parte.

PERDITE CONSEQUENZIALI

50. Salvo quanto diversamente stabilito nelle presenti Condizioni Generali o in caso di Grave Negligenza, nessuna delle parti sarà responsabile nei confronti dell'altra parte per perdita di produzione, mancato guadagno, perdita d'uso, perdita di contratti e per qualsiasi altra perdita consequenziale o indiretta, indipendentemente dal fatto che la perdita fosse prevedibile o meno.

CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABLE

51. Tutte le controversie derivanti o correlate al Contratto saranno risolte in via definitiva ai sensi del Regolamento di Arbitrato della Camera di commercio internazionale da uno o più arbitri nominati in conformità al suddetto Regolamento.
52. Il Contratto sarà disciplinato dal diritto sostanziale del paese del Fornitore.

Orgalim represents Europe's technology industries, comprised of 770,000 innovative companies spanning the mechanical engineering, electrical engineering, electronics, ICT and metal technology branches. Together they represent the EU's largest manufacturing sector, generating annual turnover of over €2,480 billion, manufacturing one-third of all European exports and providing 10.97 million direct jobs. Orgalim is registered under the European Union Transparency Register – ID number: 20210641335-88.

Editeur responsable: Orgalim aisbl. All rights reserved © Orgalim - Europe's Technology Industries.

Orgalim aisbl
BluePoint Brussels
Boulevard A Reyers 80
B1030 | Brussels | Belgium

+32 2 206 68 66
legal.publications@orgalim.eu
www.orgalim.eu
VAT BE 0414 341 438

SHAPING A FUTURE THAT'S GOOD

Appendix attached to the Orgalim General Conditions S 2022 regarding the application of German law

October 2022

Where the Contract is governed by German Law (cf. Clause 52 of the Orgalim Conditions S 2022), the present amendment shall apply jointly with the Orgalim Conditions to pay due regard to the provisions of the German Civil Code BGB concerning standard business conditions.

Furthermore, it should be noted that the Orgalim Conditions S 2022 (cf. Clause 52) may lead to the application of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). If this is not the intention of the Parties, a stipulation to the contrary will have to be expressly mentioned and agreed upon.

regarding Clause 8 second sentence (to be replaced by the following):

"If the Purchaser is not represented through his own fault, the test report shall be sent to the Purchaser and shall be accepted as accurate."

regarding Clause 15, para 5:

is deleted

regarding Clause 17 second sentence (to be replaced by the following):

"All other claims against the Supplier based on such delay shall be excluded, except where the Supplier has been guilty of a negligent breach of a fundamental condition of the contract ("wesentliche Vertragspflicht"), intent or Gross Negligence."

regarding Clause 28 (amendment):

"Claims for reimbursement of expenses of the Purchaser pursuant to Sec. 445a BGB (recourse of the seller) also become statute barred one year after the beginning of the statutory limitation period, provided that the last contract in the supply chain is not for sale of consumer goods. Suspension of the statute of limitations under Sec. 445b (2) BGB remains unaffected; it shall end, at the latest, five years after the point in time when the Supplier delivered the item to the Purchaser."

regarding Clause 31, para 3 second sentence:

is deleted

regarding Clause 38 b (amendment):

"The limitation of the Supplier's liability shall not apply if he has been guilty of intent, Gross Negligence or if the Supplier negligently causes damage to life, body or health.

Furthermore, the limitation of liability shall not apply in cases of negligent breach of a fundamental condition of contract ("wesentliche Vertragspflicht"). In the case of a slightly negligent breach, the Supplier shall be liable only for reasonably foreseeable damage which is intrinsic to the contract.

The said limitation of liability shall also be inapplicable in cases of strict liability under the Product Liability Act ("Produkthaftungsgesetz"), for defects of the Product causing death or personal injury, or damage to items of property used privately. Furthermore, the said limitation of liability shall not apply in cases of defects the Supplier has fraudulently concealed or whose absence he has guaranteed."

regarding Clause 39 (to be replaced by the following):

"Save as stipulated in Clauses 24-38, the Supplier shall not be liable for defects. This applies to any loss the defect may cause including loss of production, loss of profit and other indirect loss. The limitation of the Supplier's liability shall not apply if he has been guilty of intent, Gross Negligence or if the Supplier negligently causes damage to life, body or health.

Furthermore, the limitation of liability shall not apply in cases of negligent breach of a fundamental condition of contract ("wesentliche Vertragspflicht"). In the case of a slightly negligent breach, the Supplier shall be liable only for reasonably foreseeable damage which is intrinsic to the contract.

The said limitation of liability shall also be inapplicable in cases of strict liability under the Product Liability Act ("Produkthaftungsgesetz"), for defects of the Product causing death or personal injury, or damage to items of property used privately. Furthermore, the said limitation of liability shall not apply in cases of defects the Supplier has fraudulently concealed or whose absence he has guaranteed."

regarding Clause 40, last sentence (to be replaced by the following):

"The Supplier shall however not be liable for the Purchaser's loss of production, loss of profit, loss of use and loss of contract.

The exclusion of the Supplier's liability shall not apply if he has been guilty of intent, Gross Negligence or if the Supplier negligently causes damage to life, body or health. Furthermore, it shall not apply in cases of negligent breach of a fundamental condition of contract ("wesentliche Vertragspflicht"). In the case of a slightly negligent breach of a fundamental condition of contract, the Supplier shall, however, be liable only for reasonably foreseeable damage which is intrinsic to the contract.

The exclusion of liability shall also be inapplicable in cases of strict liability under the Product Liability Act ("Produkthaftungsgesetz") for defects of the Product causing death or personal injury, or damage to items of property used privately. Furthermore, it shall not apply in cases of damage attributable to fraudulent concealment or under a specific guarantee granted."

regarding Clause 45:

is deleted

regarding Clause 50 (amendment):

"The exclusion of the Supplier's liability shall not apply if he has been guilty of intent, Gross Negligence or if the Supplier negligently causes damage to life, body or health. Furthermore, it shall not apply in cases of negligent breach of a fundamental condition of contract ("wesentliche Vertragspflicht"). In the case of a slightly negligent breach of a fundamental condition of contract, the Supplier shall, however, be liable only for reasonably foreseeable damage which is intrinsic to the contract.

The exclusion of liability shall also be inapplicable in cases of strict liability under the Product Liability Act ("Produkthaftungsgesetz") for defects of the Product causing death or personal injury, or damage to items of property used privately. Furthermore, it shall not apply in cases of damage attributable to fraudulent concealment or under a specific guarantee granted."

Orgalim represents Europe's technology industries, comprised of 770,000 innovative companies spanning the mechanical engineering, electrical engineering, electronics, ICT and metal technology branches. Together they represent the EU's largest manufacturing sector, generating annual turnover of over €2,480 billion, manufacturing one-third of all European exports and providing 10.97 million direct jobs. Orgalim is registered under the European Union Transparency Register – ID number: 20210641335-88.

Editeur responsable: Orgalim aisbl. All rights reserved © Orgalim - Europe's Technology Industries.

Orgalim aisbl
BluePoint Brussels
Boulevard A Reyers 80
B1030 | Brussels | Belgium

+32 2 206 68 66
legal.publications@orgalim.eu
www.orgalim.eu
VAT BE 0414 341 438

SHAPING A FUTURE THAT'S GOOD